

STATUTO

UMBRA ACQUE S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PERUGIA PG VIA G. BENUCCI 162

Numero REA: PG - 230806

Codice fiscale: 02634920546

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio 37371/24330

STATUTO DELLA SOCIETÀ

UMBRA ACQUE S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1

1.1 La società per azioni "UMBRA ACQUE S.p.A." è società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico retta dalle norme di legge e da quelle contenute nel presente statuto.

Art. 2

2.1 La società ha sede legale a Perugia; all'indirizzo tempo per tempo stabilito dall'organo di amministrazione; essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza ed unità locali, sia in Italia che all'estero, per deliberazione dell'organo di amministrazione.

Art. 3

3.1 La durata della società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2100 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Art. 4

4.1 La società ha per oggetto l'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, quale il servizio idrico integrato comprese le attività di esecuzione dei lavori connessi all'erogazione
##

del servizio nonché la concessione di costruzione e gestione di reti, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. secondo la disciplina di legge vigente o sopravveniente.

4.2 La società può prestare servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, informatici e finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese, nel rispetto delle esclusive professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari operanti nei confronti del pubblico.

4.3 La società può: (i) compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, assicurativa e finanziaria (ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di cartolarizzazione, finanza di progetto), nei limiti consentiti dalla legge agli enti non finanziari, che a giudizio dell'organo di amministrazione sia ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, inclusa la prestazione di garanzie per obbligazioni di terzi con i quali essa intrattenga rapporti commerciali o di partecipazione; (ii) acquistare, vendere, permutare, conferire in società beni mobili ed immobili, darli e riceverli in locazione ed in comodato; (iii) assumere partecipazioni in altre società, imprese, consorzi ed enti collettivi aventi oggetti affini, complementari o strumentali a quelli propri, sia in Italia che all'estero; (iv) accordare
##

finanziamenti ad imprese controllate e collegate; (v) accordare garanzie reali e personali per imprese controllate e collegatee riceverne; (vi) investire la liquidità di cui dispone in titoli obbligazionari ed azionari, in O.I.C.R. ed in altri strumenti finanziari, sia direttamente, che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate; (vii) raccogliere fondi dai propri soci per il finanziamento delle sue attività, nel rispetto delle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle direttive e dalle deliberazioni dei competenti enti ed organi amministrativi; (viii) raccogliere fondi mediante l'emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi.

4.4 Senza pregiudizio di quanto precede la società può inoltre svolgere ogni altra attività ausiliaria, incluse le attività di laboratorio analisi per controlli interni e che opera anche per conto terzi, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o anche solamente opportuna, al fine del miglior raggiungimento dell'oggetto sociale come sopra specificato, ivi incluso a titolo non esaustivo, ma semplicemente esemplificativo, il rilascio di garanzie, anche reali, a proprio beneficio o a beneficio di terzi, la conclusione di contratti di affitto anche di intere aziende e/o di rami aziendali operanti nei settori sopra indicati e ogni altra attività che di volta in volta possa essere considerata necessaria, utile o opportuna ai fini predetti, nei limiti delle vigenti norme di legge.

#p#

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 15.549.889,00 (quindicimilionicinquecentoquarantanovemilaottocentoottantanove/00) ed è diviso in n. 15.549.889= (quindicimilionicinquecentoquarantanovemilaottocentoottantanove) azioni ordinarie, aventi tutte gli stessi diritti, del valore di 1 (un) euro ciascuna.

5.2 Il capitale può essere aumentato e ridotto ai sensi di legge, anche mediante assegnazione a soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di partecipazione in altre imprese.

5.3 Nell'ipotesi di aumento del capitale a pagamento, i soci hanno diritto di opzione nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 2441 Cod. Civ. Ai soci è riservato anche il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoplate.

5.4 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato ai sensi e sotto l'osservanza di quanto disposto dal quinto e dall'ottavo comma dell'art. 2441 Cod. Civ., nonché della maggioranza infra prevista per l'assemblea straordinaria dall'Art. 19.

5.5 In caso di aumento del capitale, i versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo di amministrazione nei termini che questo reputa
##

convenienti, nel rispetto della deliberazione di aumento.

Art. 6

6.1 Il possesso delle azioni importa, di pieno diritto, adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di impugnativa nei casi previsti dalla legge.

6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

6.3 Nel caso di comproprietà, i comproprietari debbono nominare un rappresentante comune, dandone comunicazione alla società per la relativa annotazione nel libro dei soci; il rappresentante comune esercita i diritti dei comproprietari e qualsiasi comunicazione fatta a lui ha effetto anche nei confronti degli altri.

6.4 L'eventuale conflitto di interessi tra il rappresentante comune ed i propri rappresentati non ha rilievo verso la società.

6.5 Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo, in difetto, le risultanze del libro medesimo.

Art. 7

7.1 Nei limiti ed alle condizioni di legge, la società può emettere obbligazioni, sia ordinarie, che convertibili in azioni della società stessa; nel secondo caso, i titoli sono nominativi.

Art. 7-bis

7-bis.1 Nella società la quota di partecipazione del soggetto privato
[##](#)

non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo la disciplina di legge vigente o sopravveniente e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

7-bis.2 La durata della partecipazione del socio privato alla società cesserà alla scadenza della durata della concessione del servizio idrico integrato di cui è titolare la società. A tale scadenza ovvero in caso di risoluzione del contratto di servizio, fatta salva l'ipotesi che la società sia posta in liquidazione, cesserà la partecipazione del socio privato e lo scioglimento del rapporto societario sarà regolato secondo le modalità di cui all'art. 2437-ter Cod. Civ.

Art. 8

8.1 Ciascuno dei soci può liberamente alienare le proprie azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione e gli altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, quanto ai soci diversi dagli enti pubblici, a società controllate, controllanti o ricadenti sotto il controllo della stessa controllante, quanto ai soci enti pubblici, a comuni facenti parte dell'Ente di Governo dell'Ambito di riferimento.

8.2 Sempre in favore di detti soggetti, e limitatamente a questi, [##](#)

ciascun socio può liberamente costituire usufrutto o pegno sulle azioni, sui diritti di opzione e su altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, trasferire diritti di opzione in caso di aumento del capitale a pagamento.

8.3 E' libera, inoltre, l'alienazione delle azioni, delle obbligazioni convertibili, dei diritti di opzione e degli altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, se fatta da soci enti pubblici mediante gara o, comunque, mediante procedura ad evidenza pubblica, alle condizioni previste dall'Art. 11

8.4 In tutti gli altri casi, l'alienazione di azioni, di obbligazioni convertibili, di diritti di opzione e di altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, la costituzione di usufrutto o pegno, di riporto e di sequestro convenzionale sulle azioni, sui diritti di opzione e su altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, il trasferimento dei diritti di opzione, sono operazioni soggette a prelazione in favore dei soci secondo la disciplina dettata dall'articolo seguente, disciplina applicabile anche nell'ipotesi in cui il terzo sia costituito da società fiduciaria.

Art. 9

9.1 Ove si renda applicabile il diritto di prelazione, il socio che abbia contrattualmente formalizzato la propria determinazione di trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi proprie azioni, obbligazioni
##

convertibili, diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società deve, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi alla società nella sede legale, offrirli contemporaneamente in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi obbligatisi all'acquisto, la residenza, il corrispettivo convenuto negozialmente, nonché le condizioni e le modalità di pagamento. A tal fine il socio alienante deve allegare all'offerta copia del documento contrattuale intercorso con il terzo acquirente.

9.2 Entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, la società deve parteciparla agli altri soci, dandone loro comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9.3 Con il termine "trasferire", ai fini dell'applicazione della clausola di prelazione e dell'esercizio del relativo diritto, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, riporto, sequestro convenzionale, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione e liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e altri diritti ad ottenere comunque azioni della società.

9.4 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, [#p#](#)

entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al punto 9.2, darne manifestazione di volontà con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al socio offerente in prelazione e contemporaneamente, per conoscenza, alla società nella sede legale.

9.5 In tale lettera deve essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione o gli altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti, e ciò anche nel caso in cui l'offerta provenga congiuntamente da più soci. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, incluso convenzionalmente tra questi l'eventuale contraente l'acquisto, le azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione e gli altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9.6 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al punto 9.1 e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non è iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società e non può trasferirli con effetto verso la società.

[##](#)

Art. 10

10.1. Ove si renda applicabile il diritto di prelazione, qualunque atto di alienazione delle azioni, delle obbligazioni convertibili, dei diritti di opzione e dei diritti ad ottenere comunque azioni della società compiuto senza la rigorosa osservanza di quanto previsto nell'Art. 9 è inefficace nei confronti della società.

Art. 11

11.1 Qualora, mediante gara o, comunque, mediante procedura ad evidenza pubblica, e fermo restando quanto previsto negli Artt. 8 e 19:

(a) soci enti pubblici alienino azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, in misura pari o superiore al 24% (ventiquattro per cento) dell'intero capitale sociale;

(b) ovvero siano sottoscritti da terzi non soci aumenti del capitale sociale, obbligazioni convertibili o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, in misura pari o superiore al 24 (ventiquattro) per cento dell'intero capitale sociale risultante;

i soci diversi dagli enti pubblici hanno singolarmente diritto di opzione per l'alienazione al terzo acquirente o sottoscrittore, a proporzionali condizioni di corrispettivo, dell'intera quantità (inscindibile) delle azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o
##

altri diritti ad ottenere comunque azioni della società rispettivamente posseduti, diritto da esercitarsi nel termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione che, a questo fine, deve essere loro data dalla società.

11.2. Il bando di gara o di procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 11.1 deve contenere l'obbligo correlativo, per l'acquirente o a seconda dei casi per il sottoscrittore, di procedere all'acquisto nei confronti dei soci che esercitino l'opzione di cui al medesimo punto.

11.3. Nel regolamento della gara o della procedura ad evidenza pubblica di cui ai punti 11.1 e 11.2 deve essere riportato il testo integrale di questo articolo dello statuto

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 12

12.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, salvo il diritto di impugnativa nei casi previsti dalla legge.

Art. 13

13.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; essa è convocata dall'organo di amministrazione nella sede sociale o altrove, ma in Italia.

##

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci, dell'avviso - contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza - da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o quindici giorni prima, qualora all'ordine del giorno sia prevista l'approvazione del bilancio.

13.2 Nello stesso avviso può essere convocata - per altro giorno - l'adunanza dell'assemblea di seconda convocazione, per l'ipotesi che nella prima l'assemblea stessa non risulti validamente costituita.

13.3 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti degli organi di controllo, anche se tenute in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 14

14.1 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, come in caso di necessità di acquisire da eventuali società controllate i dati contabili necessari per la predisposizione del progetto del bilancio di esercizio, e comunque se la società è tenuta a
##

redigere il bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le ragioni che determinano il prolungamento del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio devono comunque risultare dalla relazione sulla gestione dell'organo di amministrazione.

L'assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta occorra a giudizio dell'organo di amministrazione, o del collegio sindacale, o su domanda di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (sempreché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare).

14.2 L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, ogni qualvolta occorra a giudizio dell'organo di amministrazione o del collegio sindacale, o su domanda di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (sempreché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare).

Art. 15

15.1 L'intervento all'assemblea è limitato ai soci aventi diritto al voto, che risultino iscritti nel libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 16

##

16.1 Ogni socio che abbia diritto di intervento nell'assemblea può farsi rappresentare, con delega conferita per iscritto, da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione, da altro socio o da persona che non sia membro dell'organo di amministrazione o di controllo, o dipendente della società o di una sua controllata.

16.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.

Art. 17

17.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, rifiuto o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

17.3 I verbali delle assemblee sono trascritti su apposito libro e firmati dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

17.4 Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2375 Cod. Civ., il verbale è redatto da un notaio.

17.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi collegati a cura della società, tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
##

consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

17.6 Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Art. 18

18.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci, ma in numero non inferiore a 5 (cinque), che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

18.2 Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente e rappresentato.

18.3 Per le deliberazioni concernenti la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale si osservano le disposizioni, rispettivamente, di cui ai punti 20.2 e 27.2.

Art. 19

19.1 L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 79 (settantanove) per cento del capitale sociale, salvo quanto previsto nel punto 19.2.

[#p#](#)

19.2 Tuttavia la maggioranza costitutiva e quella deliberativa sono ridotte, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, al 50 (cinquanta) per cento più una azione per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria concernenti:

(a) la riduzione del capitale sociale per perdite e la contemporanea ricapitalizzazione della società per un importo non superiore a quello della riduzione, purché le nuove azioni siano offerte in opzione ai soci;

(b) l'aumento del capitale sociale da offrire mediante gara o comunque procedura ad evidenza pubblica, purché la partecipazione offerta sia non inferiore al 24 (ventiquattro) per cento del nuovo capitale risultante, l'aumento sia inscindibile ed inoltre sia consentito ai soci diversi da quelli promotori della gara o della procedura ad evidenza pubblica di sottoscrivere a loro volta tante nuove azioni (allo stesso prezzo applicato all'aggiudicatario), quante ne occorrono, al massimo, per conservare inalterate le loro partecipazioni relative;

(c) la riduzione della maggioranza costitutiva e deliberativa dell'assemblea straordinaria, di cui al punto 19.1, al 65 (sessantacinque) per cento del capitale sociale, in stretta connessione:

(i) con le operazioni sul capitale di cui alla precedente lettera (b); (ii) ovvero con l'alienazione mediante gara o procedura ad evidenza pubblica da parte di soci enti pubblici di azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni
##

della società, in misura pari o superiore al 24% (ventiquattro per cento) dell'intero capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 20

20.1 La società è amministrata da un consiglio composto da nove membri; gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci.

20.2 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore a nove, nelle quali i candidati stessi debbono essere elencati mediante numero progressivo.

I soci enti pubblici ed i soci privati non possono presentare liste congiunte.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione (con altri soci privati, se privato; con altri soci pubblici, se pubblico) di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Le liste presentate dai soci debbono essere depositate presso la sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Hanno comunque diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli, o insieme ad altri soci, fermo restando quanto sopra relativamente alle liste congiunte, rappresentino almeno il 20 (venti) % delle azioni
##

aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio avente diritto di voto può votare una sola lista.

Per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9, secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e vengono posti in graduatoria decrescente.

Risultano nominati i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

20.3. Gli amministratori sono nominati per tre esercizi, qualora all'atto della nomina non sia stabilita una più breve durata, e possono essere rinominati; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

20.4. Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio e deve senza indugio procedersi alla convocazione dell'assemblea, per la nomina del nuovo organo di amministrazione, fino alla quale il consiglio uscente permane nella pienezza dei suoi poteri.

20.5. Qualora vengano meno uno o più amministratori, ma non la maggioranza, il consiglio di amministrazione procede alla loro
[##](#)

sostituzione provvisoria, fino alla prima assemblea, sentito il collegio sindacale; qualora l'amministratore da sostituire sia stato nominato ai sensi del punto 20.2, la cooptazione deve avvenire all'interno della medesima lista.

20.6. La remunerazione degli amministratori, anche quella aggiuntiva per particolari cariche ed incarichi, è stabilita dall'assemblea, la quale può anche accordare compensi differiti di fine mandato.

Art. 21

21.1 Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge nel proprio seno il presidente, da scegliersi tra gli amministratori appartenenti alla lista o alle liste presentate dai soci enti pubblici, e può nominare un vice - presidente; esso nomina altresì un amministratore delegato, nel rispetto dell'art. 2381 Cod. Civ.; le cariche di presidente e di vice - presidente non sono cumulabili con quella di amministratore delegato. Il presidente, il vice - presidente e l'amministratore delegato rimangono in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, e possono essere rieletti.

21.2 Il vice - presidente, se nominato, sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento di questo, restando sollevati i terzi da qualsiasi onere di accertamento dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

21.3 L'amministratore delegato viene scelto tra gli amministratori
##

appartenenti alla lista o alle liste presentate dai soci privati.

Art. 22

22.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta gli interessi della società lo richiedono, anche su domanda della maggioranza dei membri del consiglio stesso, o dei sindaci, anche fuori della sede legale, purché in Italia.

22.2 Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, deve essere inviato con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione o mediante telegramma o posta elettronica o fax, almeno tre giorni prima.

Art. 23

23.1 Per la valida costituzione del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza per numero dei consiglieri in carica; qualora intervengano tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, il consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione fatta ai sensi del punto 21.2.

23.2 Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti, salvo quanto previsto nel seguente punto 23.3.

23.3 Tuttavia, qualora le deliberazioni sulle materie concernenti:

(a) l'approvazione, l'adozione e la modifica di qualunque business plan e del budget annuale;

[##](#)

- (b) la costituzione e/o la partecipazione alla costituzione di società;
- (c) le strategie da porre in essere per i rapporti con l'Ente di Governo dell'Ambito;
- (d) l'acquisto, la cessione, l'affitto e la vendita di aziende o di rami di aziende per un valore superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o che abbiano passività finanziarie nette superiori a detto ammontare;
- (e) il conferimento di deleghe al direttore generale, se istituito, ed ai dirigenti;

non riportino il voto favorevole sia del presidente che dell'amministratore delegato, le materie stesse debbono essere sottoposte una seconda volta alla deliberazione del consiglio di amministrazione, non prima di (7) sette giorni dalla prima volta; qualora permanga il voto contrario del presidente e/o dell'amministratore delegato, le deliberazioni assunte sono valide ed efficaci, se riportano il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.

Le materie indicate in questo punto sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e pertanto non sono delegabili.

23.4 Le deliberazioni assunte vengono fatte constare mediante apposito verbale, da sottoscrivere dal presidente e dal segretario della riunione.

#p#

Art. 24

24.1 E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

24.2 Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Art. 25

25.1 L'organo di amministrazione è investito dei poteri più estesi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed in particolare per provvedere all'oggetto di cui all'Art. 4 ed a tutte le incombenze che gli sono devolute per legge ed in genere a tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non è riservato in via esclusiva alla competenza dell'assemblea.

25.2 L'organo di amministrazione ha altresì le facoltà di deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi, la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 - bis Cod. Civ., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso del socio, gli
##

adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni cogenti di legge, nonché il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio dell'Ente di Governo dell'Ambito di riferimento.

25.3 L'organo di amministrazione ha la facoltà di nominare un direttore generale, nonché di conferire mandati e procure.

Art. 26

26.1 La società è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, nel caso di assenza o di indisponibilità di questo, dal vice - presidente se nominato, nonché, nei limiti della delega o delle deleghe, dall'amministratore delegato o dagli amministratori delegati.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 27

27.1 Il controllo della società, tranne quello contabile e di bilancio è affidato a un collegio sindacale composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

27.2 Per la nomina dei componenti il collegio sindacale viene utilizzato il meccanismo del voto di lista utilizzato per la nomina dei consiglieri e già disciplinato al punto 20.2, con le seguenti precisazioni:

- i soci enti pubblici, che presentino liste ai sensi del punto 20.2, [#p#](#)

hanno diritto di nominare due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

· i soci privati, che presentino liste ai sensi del punto 20.2, hanno diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

27.3 Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi spettano i compensi minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

27.4 Il controllo contabile e del bilancio è affidato ad una società di revisione, nominata dall'assemblea, sentito il parere del collegio sindacale, la quale ne stabilisce la remunerazione per l'intera durata dell'incarico. Si applicano, per quanto qui non previsto, le disposizioni degli artt. 2409 - bis e seguenti Cod. Civ.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Entro il termine e nelle forme di legge l'organo dell'amministrazione provvede a formare il bilancio di esercizio ed i documenti che per legge lo corredano, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Il collegio sindacale, la società di revisione provvedono alle relazioni di loro competenza.

Art. 29

29.1 L'utile netto risultante dal bilancio è così suddiviso:

##

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al limite previsto dalla legge;

b) il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione preferibilmente del dividendo e per eventuali devoluzioni, in tutto o in parte, a riserve straordinarie o speciali, qualora il miglior perseguimento dell'interesse sociale renda opportuno incrementare il patrimonio netto sociale.

29.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede sociale, a partire dal giorno di esigibilità che viene fissato dall'assemblea, o, in difetto, dall'organo di amministrazione.

29.3 I dividendi non riscossi sono prescritti a favore della società dopo 5 (cinque) anni dal giorno di esigibilità.

TITOLO VII

SCIoglimento E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 30

30.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

30.2 In sede di liquidazione può procedersi alla assegnazione ai soci (o gruppi di soci) di tutte le attività sociali o di parte di esse.

Art. 31

##

31.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.

31.2 Il presente statuto è stato così predisposto ed adeguato in forza di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e pertanto nel caso in cui dovessero intervenire in futuro normative modificative e/o integrative rispetto a detta normativa, tutte le clausole contenute nel presente statuto che dovessero risultare incompatibili con le nuove normative si intenderanno automaticamente decadute e sostituite per legge da quelle nuove, fermo restando la facoltà e/o l'obbligo per l'assemblea dei soci e/o l'organo di amministrazione, se ed in quanto autorizzato ed a ciò delegato, di adeguare espressamente il presente statuto alle nuove normative.

F.to Gianluca Carini

F.to Mario Biavati - Notaio

#p#

